

strazione nella necessità di dover esaminare la situazione, particolarmente per quanto attiene al mandato agenziale.

Al riguardo, considerato che:

- la morte è una delle cause esplicitamente previste per la cessazione del rapporto di Agenzia (accordo economico collettivo tra Imprese ed Agenti di assicurazione, 1939 - articolo 14 - lettera e);
- che i Coagenti generali di Brescia, sigg. dott. Emidio Di Fiore e dott. Arrigo Bendi, allorché assunsero congiuntamente l'Agenzia, sottoscrissero per l'accettazione la seguente clausola contrattuale: "Resta convenuto che qualora il mandato di Agente generale dovesse cessare, per qualsiasi motivo, per uno di loro, esso cesserebbe automaticamente per il patto di Coagenzia, anche per l'altro, il quale non potrà far valere alcun diritto di priorità per la nuova assegnazione della Agenzia generale";

ne consegue che la morte del dott. Di Fiore, ex contractu ha determinato la decadenza dal mandato anche per il contitolare dott. Bendi.

Tale criterio, giuridicamente fondato, risponde anche ad esigenze cautelative.

Ove, infatti, fosse consentita la prosecuzione